Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 marzo 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

1982

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1981

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

Ufficio italiano dei cambi

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **986.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare le norme sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 443, e con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in pediatria.

Scuola di specializzazione in pediatria
(seconda scuola)

Art. 444. — Presso l'istituto di puericultura e medicina neonatale è istituita la scuola di specializzazione in pediatria (seconda scuola). Essa conferisce il diploma di specializzazione in pediatria.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 445. — La durata del corso di studi è di quattro anni.

Art. 446. — Il numero massimo degli allievi è di quarantotto complessivamente per l'intero corso di studi.

Art. 447. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) genetica;
2) auxologia;
3) alimentazione;
4) epidemiologia;
5) malattie infettive;
6) clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

1) radiologia;
2) legislazione del minore;
3) organizzazione sanitaria;
4) psicologia pediatrica;
5) oculistica ed ortottica;
6) otorino e foniatria;
7) odonto;
8) neonatologia I;
9) chirurgia pediatrica I;
10) pediatria preventiva e sociale I;
11) clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

1) neurologia;
2) psichiatria infantile;
3) nefrologia e urologia;
4) ginecologia pediatrica;
5) neonatologia II;
6) chirurgia pediatrica II;
7) pediatria preventiva e sociale II;
8) cardiologia I;
9) endocrinologia;
10) ematologia I;
11) immunologia I;
12) gastroenterologia I;
13) clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

1) oncologia;
2) pneumologia;
3) ortopedia e traumatologia;
4) dermatologia;
5) cardiologia II;
6) endocrinologia II;
7) ematologia II;
8) immunologia II;
9) gastroenterologia II;
10) clinica pediatrica IV.

Art. 448. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame.

Art. 449. — Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto anno per anno.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specializzazione in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione, un esame teorico di clinica pediatrica e nell'esame clinico di un malato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **987**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 15, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

diritto amministrativo comparato;
diritto commerciale comparato;
diritto pubblico americano;
diritto parlamentare;
giustizia costituzionale;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia del diritto italiano moderno e contemporaneo;
diritto internazionale penale;
diritto bancario e di borsa;
diritto delle assicurazioni;
diritto d'autore;
diritto privato dell'economia;
ordinamento giudiziario;
diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali;
diritti dell'uomo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 193

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **988**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « S. Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica « S. Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica « S. Cuore » di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato e modificato con i decreti soprainidicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 138, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in economia agro-alimentare.

PARTE VI

DELLE SCUOLE E DEI CORSI POST-UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE

Titolo IV

FACOLTÀ DI AGRARIA

6. — *Scuola di specializzazione in economia agro-alimentare*

Art. 139. — La scuola di specializzazione in economia agro-alimentare si propone di favorire l'approfondimento delle conoscenze concernenti l'economia del moderno sistema agro-alimentare, più analiticamente, l'economia dell'organizzazione dei settori — industrie produttrici di fattori produttivi agricoli, agricoltura, industria alimentare, distribuzione — che partecipano al processo di produzione dell'alimento, e l'economia dei rapporti che si sviluppano tra questi settori in relazione anche all'evoluzione in atto nel mercato internazionale dei prodotti agricoli ed alimentari.

Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie, scienze forestali, scienze della produzione animale, scienze delle produzioni alimentari, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze politiche.

Il numero degli allievi ammessi non può essere superiore a dieci per anno. Qualora gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili i candidati dovranno sostenere una prova scritta e attitudinale e l'ammissione sarà determinata in base alla graduatoria.

La scuola di specializzazione ha la durata di anni due durante i quali gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, i seminari e le esercitazioni e di preparare una tesi scritta su argomento monografico.

La firma di frequenza è necessaria per l'ammissione agli esami di profitto che saranno sostenuti al termine di ogni insegnamento. A conclusione del biennio è prevista una prova di esame finale. Agli iscritti, che abbiano superato con giudizio positivo la prova di esame finale e la discussione della tesi scritta su argomento monografico, sarà rilasciato un diploma attestante la frequenza al corso ed il giudizio finale riportato.

La scuola di specializzazione comprende i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

matematica economica;

econometria;

teoria economica;

organizzazione del sistema agro-alimentare;

economia del mercato dei prodotti agro-alimentari.

2° *Anno*:

ricerca operativa;

analisi dei prodotti agricoli;

economia della cooperazione agricola di mercato;

economia e politica del commercio internazionale dei prodotti agro-alimentari;

politica alimentare.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

Gli organi della scuola di specializzazione sono:

1) il direttore;

2) il consiglio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **989**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

lingua inglese.

Art. 2.

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

* lingua inglese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 192

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **990.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 149, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di economia e commercio della scuola diretta a fini speciali di economia e merceologia degli alimenti.

Art. 150. — Presso la facoltà di economia e commercio è istituita, con sede presso l'istituto di merceologia, una scuola di economia e merceologia degli alimenti diretta al conferimento del diploma in economia e merceologia degli alimenti che si propone di studiare la tecnologia di produzione degli alimenti, i loro metodi di conservazione ed i loro aspetti commerciali dal punto di vista tecnico-mercantile: ciò allo scopo di preparare degli specialisti idonei all'organizzazione dei servizi alimentari della comunità, fornendo loro tutte le conoscenze necessarie per una razionale impostazione dietetica e nutritiva.

Il direttore della scuola è un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Gli insegnamenti saranno attribuiti secondo le norme della legislazione universitaria vigente.

La durata del corso è di due anni. Il titolo richiesto per l'ammissione è il diploma di scuola media superiore di 2° grado.

Per i laureati che intendessero frequentare la scuola saranno convalidate le materie già sostenute in sede universitaria, con la possibilità di riduzione della frequenza ad un solo anno.

Art. 151. — Insegnamenti fondamentali:

1° *Anno*:

principi di chimica generale organica ed inorganica;
bromatologia e merceologia alimentare (1° corso);
igiene degli alimenti e dell'alimentazione;
fisiologia della nutrizione;
imprese industriali e commerciali dei prodotti alimentari;
legislazione sugli alimenti;
esercitazioni pratiche di bromatologia;
lingua straniera.

2° *Anno*:

bromatologia e merceologia alimentare (2° corso);
organizzazione e gestione dei servizi alimentari;
tecnologia e preparazione dei cibi (con esercitazioni);
costi e prezzi dei prodotti alimentari;
dietologia normale e speciale;
economia e statistica del settore alimentare;
lingua straniera.

Insegnamenti complementari:

prezzi e valore dei prodotti alimentari (semestrale);
tecnologia e preparazione dei cibi (con esercitazioni) (semestrale);

organizzazione e gestione dei servizi alimentari (semestrale);

tecnica statistica delle indagini alimentari (semestrale);

dietologia normale e speciale (semestrale).

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve avere eseguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di economia e commercio su proposta del direttore della scuola. Esse sono composte dal professore ufficiale della materia, presidente, di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale, dinanzi ad una commissione composta da sette membri e presieduta dal direttore della scuola, di una dissertazione scritta su un tema approvato dal professore della materia alla quale il tema stesso si riferisce.

Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e sopratasse a carico degli iscritti restano così determinate:

tassa di immatricolazione	L. 5.000
tassa annuale di iscrizione	» 18.000
sopratassa esami di profitto	» 7.000
tassa di diploma	» 50.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 194

LEGGE 26 febbraio 1982, n. 58.

Modifica agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 9 della legge 27 maggio 1929, n. 848, modificato con l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti ecclesiastici e gli enti di culto di qualsiasi natura non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati senza autorizzazione.

Questa, salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisto a titolo oneroso di immobili, il cui valore sia superiore a lire 130 milioni ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni.

Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'istituto ecclesiastico o l'ente di culto, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

Per i trasferimenti di beni immobili di cui all'articolo 29, lettera *b*), ultimo comma, del Concordato, la autorizzazione è concessa con decreto del prefetto, anche se il valore sia superiore a lire 130 milioni ».

Art. 2.

Gli articoli 24 e 25 del regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, successivamente modificati con l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sono sostituiti dal seguente:

« Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede, con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni immobili o mobili per un valore eccedente le lire 75 milioni;

2) quando si tratti di vendita di beni a licitazione privata per un valore eccedente le lire 100 milioni;

3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti per un valore eccedente le lire 130 milioni;

4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nell'articolo 13 della legge, se il valore eccede le lire 130 milioni, eccetuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto ».

Art. 3.

L'articolo 16 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Gli istituti indicati nell'articolo 13 non possono acquistare beni immobili, né accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratta di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore a lire 130 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 130 milioni.

Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.

La domanda è presentata alla prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria ».

Art. 4.

L'articolo 19 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:

1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 75 milioni;

2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 100 milioni;

3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 130 milioni;

4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 130 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.

Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 gennaio 1982.

Aggiornamento delle tariffe per i servizi a pagamento resi a privati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e determinazione di quelle relative all'impiego degli automezzi antincendi aeroportuali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Attesa la necessità di procedere ad un aggiornamento delle tariffe per i servizi a pagamento, resi a privati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, e l'opportunità di determinare le tariffe relative all'impiego in favore dei privati degli automezzi antincendi aeroportuali;

Decreta:

Articolo unico

Le tariffe dei servizi a pagamento previste dall'art. 5 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e riportate nei relativi allegati della legge sono annullate e sostituite dalle nuove tariffe riportate nella tabella 1, 2 e 3 annesse al presente decreto.

Vengono determinate le tariffe relative all'impiego in favore dei privati degli automezzi antincendi aeroportuali di cui alla tabella 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1982

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *febbraio* 1982
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 325

TABELLA 1

TABELLA DELLE TARIFFE RELATIVE ALL'IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER I SERVIZI A PAGAMENTO.

Categoria e grado del personale	Tariffa oraria Lire
Personale delle carriere direttive e di concetto	13.500
Capireparto e vice capireparto	9.000
Capi squadra e vice capi squadra	7.500
Vigili	6.000

Avvertenze:

Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un'ora, l'indennità è dovuta per un'ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di tempo vanno calcolate per una intera ora o non vanno calcolate, secondo che siano superiori o inferiori a 30 minuti.

Per le prestazioni effettuate nelle ore notturne, comprese fra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, le tariffe sono maggiorate del 50%; non sono soggette a questa maggiorazione le indennità orarie per i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Sono, inoltre, a carico degli enti e dei privati che richiedono il servizio le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall'uscita al rientro in caserma.

TABELLA 2

TABELLA RELATIVA ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI E NATANTI PER I SERVIZI TECNICI A PAGAMENTO

Descrizione	Tariffa oraria Lire
Autovettura	2.400
Autocarro con portata fino a q 15	4.200
Autocarro con portata oltre q 15 fino a q 25	6.600
Autocarro con portata superiore a q 25	13.200
Motopompa 350/8	4.800
Motopompa 900/8	12.000
Autopompa montata su OM Leoncino	42.000
Autopompa serbatoio montata su Lancia Esadelta	66.000
Autoscala montata su OM Tigre ML	84.000
Autogru t 10	80.400
Anfibio motore HP 100	112.800
Apripista motore HP 80	58.800
Trattore caricatore motore HP 70	78.000
Motobarca-pompa, tipo piccolo	104.220
Motobarca-pompa, tipo media	170.600
Motobarca-pompa, tipo grande	291.000

Avvertenze:

1) Automezzi.

Il funzionamento di durata complessiva inferiore ad un'ora viene conteggiato per una intera ora.

Se il funzionamento complessivo dura più di un'ora, le frazioni di tempo vanno calcolate per una intera ora, o non vanno calcolate, secondo che esse siano superiori o inferiori a 30 minuti.

2) Natanti.

Per ogni successiva o frazione di mezzora superiore a 15 minuti il costo del servizio viene aumentato come segue:

	Lire
Motobarca-pompa, tipo piccolo	15.000
Motobarca-pompa, tipo medio	30.000
Motobarca-pompa, tipo grande	57.600

TABELLA 3

TARIFFA ORARIA DELLE PROVE PER CONTO TERZI ESEGUITE PRESSO I LABORATORI DEL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE.

Chimica	Tariffa oraria Lire
Chimica	30.000
Difesa atomica	30.000
Elettrotecnica e telecomunicazioni:	
a) sezione laboratorio	30.000
b) sezione alta tensione	120.000
Idraulica	30.000
Macchine e termotecnica:	
a) sezione macchine	120.000
b) sezione forno	300.000
Scienza delle costruzioni:	
a) sezione campioni	48.000
b) sezione strutture	48.000

TABELLA 4

TABELLA RELATIVA ALL'IMPIEGO DI AUTOMEZZI ANTINCENDIO AEROPORTUALI

Descrizione	Tariffa oraria Lire
Idroschiuma con serbatoi d'acqua da mc 4	55.000
Idroschiuma con serbatoi d'acqua compresi tra mc 4 e 8	80.000
Idroschiuma con serbatoi d'acqua superiori a mc 8	130.000
Automezzi a polvere con serbatoi da kg fino a 1.000	50.000
Automezzi a polvere a doppio estinguente con serbatoi inferiori a kg e/o 1 1.000	70.000
Automezzi a doppio estinguente con serbatoi superiori a kg e/o 1 1.000	100.000

(1044)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 febbraio 1982.

Approvazione di due tassi di premio di assicurazione sulla vita, presentati dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 7 maggio 1981 della Società per azioni « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tassi di premio da applicare a due contratti di assicurazione sulla vita da stipulare in base alla tariffa 12R (M-F) RIV, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12756;

Vista la relazione tecnica della precitata tariffa;

Decreta:

Sono approvati i due tassi di premio sottoindicati, da applicare a due contratti di assicurazione sulla vita da stipulare in base alla tariffa 12R (M-F) RIV, approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12756, presentati dalla S.p.a. Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

testa maschile di anni 5, durata differimento anni 20, premio per ogni 100 lire di rendita pagabile in rate annuali posticipate di L. 105,84;

testa femminile di anni 6, durata differimento anni 20, premio per ogni 100 lire di rendita pagabile in rate annuali posticipate di L. 109,93.

Roma, addì 10 febbraio 1982

p. Il Ministro: REBECCHINI

(1028)

DECRETO 23 febbraio 1982.

Autorizzazione alla S.p.a. Colombo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma, ad estendere l'attività di assicurazione e riassicurazione in alcuni rami danni nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 20 novembre 1978 della S.p.a. Colombo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, via Nemorense n. 27, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La S.p.a. Colombo - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nei rami: R.C. autoveicoli terrestri; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; malattia per tutti i rischi diversi dalle garanzie inerenti il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza il cui esercizio è già autorizzato; tutela giudiziaria; altri danni ai beni per tutti i rischi diversi dal furto già autorizzato; perdite pecuniarie di vario genere nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la società adotterà fino al 31 gennaio 1983 le tariffe di cui alla delibera C.I.P. n. 4 del 28 gennaio 1982.

Roma, addì 23 febbraio 1982

Il Ministro: MARCORA

(1069)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 gennaio 1982.

Determinazione della misura massima del tasso di interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per l'anno 1982, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 16 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1981, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 246, con il quale è stata fissata la misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per il periodo residuo dell'anno 1981;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione della misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per l'anno 1982 con riserva di modificare la misura di tale tasso nel corso dello stesso anno 1982, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse, al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è determinato per l'anno 1982 nella misura del 21,50 % annua posticipata per tutto il territorio nazionale.

Il tasso suindicato potrà essere modificato, come specificato nelle premesse, in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1982

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1982
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 204

(1070)

DECRETO 8 febbraio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Lucca.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa del 25 novembre 1980 e 27 gennaio 1981 e dell'assemblea dei soci del 28 marzo 1981;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 48, con aggiunta della lettera *v*) e 58, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Lucca in conformità del seguente testo:

Art. 48:

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 58:

e) prestare cauzioni, fidejussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1024)

DECRETO 8 febbraio 1982.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Carrara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 8 novembre 1979;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 48, primo comma, lettere *a*) e *b*) dello statuto della Cassa di risparmio di Carrara, in conformità del seguente testo:

« *a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 12% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dello art. 39: complessivamente 20% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

(1026)

DECRETO 8 febbraio 1982.

Modificazioni allo statuto del Monte di credito su pegno di Montagnana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Montagnana, di seconda categoria, con sede in Montagnana (Padova);

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 22 aprile 1980;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 10, 12, 15, 26 e 59 dello statuto del Monte di credito su pegno di Montagnana, con sede in Montagnana, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 1. — Il Monte di credito su pegno, che ha sede legale in Montagnana, trae origine da una istituzione fondata dal comune di Montagnana con decreto ducale 17 marzo 1497 emanato sotto il doge Agostino Barbarigo.

Esso è regolato dalle leggi vigenti in materia, nonché dalle disposizioni del presente statuto.

Il Monte, nella gestione del credito ordinario, assume il nome di « Banca del monte di Montagnana ».

Il Monte può istituire con deliberazione del consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia filiali, rappresentanze, recapiti.

Art. 10. — Il consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria, quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri o il collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due membri oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni debbono ottenere il voto favorevole di almeno tre dei presenti.

Le adunanze sono presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice presidente; o in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

S'intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore. Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

L'invito ai componenti del consiglio di intervenire alle adunanze deve essere fatto per iscritto e consegnato a domicilio di ognuno almeno un giorno prima di quello fissato per le riunioni.

Art. 12. — Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa del Monte, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e le eventuali commissioni consultive.

Esso vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio e sull'andamento di tutti i servizi del Monte.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione; sottoponendo poi le decisioni per la ratifica, alla prima riunione del consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni, quando il credito del Monte sia integralmente estinto.

Il presidente può inoltre assumere la direzione delle aste pubbliche indette per la vendita dei pegni non riscattati o rinnovati.

In assenza o in caso di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, ed in caso di assenza e di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta e per i singoli affari, chi lo sostituisce nella rappresentanza del Monte.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o della delega del presidente.

Art. 15. — *Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione che vi provvede per chiamata o per concorso.*

Nel secondo caso il bando di concorso deve precisare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, l'età massima e minima dei concorrenti, il trattamento economico e di quiescenza riservato al direttore, nonché il periodo di tempo entro cui il prescelto dovrà assumere l'ufficio.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; esso può intervenire alle adunanze delle commissioni consultive eventualmente costituite, ai sensi del n. 6) dell'art. 9.

Il direttore istruisce gli affari del Monte e provvede ad eseguire le deliberazioni del consiglio. Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, i verbali del consiglio ed ogni dichiarazione, nonché compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informando in tal caso, il presidente.

Il direttore è capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio.

Il direttore deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonché su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o impedimento del direttore, il consiglio designa la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova dell'impedimento del direttore.

Compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente.

Ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti i servizi uffici e dipendenze del Monte.

Art. 26. — I libretti debbono normalmente essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dal Monte nei suoi registri. Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano il Monte se non siano controfirmate dal suo personale.

L'inosservanza di queste prescrizioni libera il Monte da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificate *successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte del Monte.*

Art. 59. — Le somme esuberanti in relazione alla attività che il Monte deve svolgere sono impiegate nei modi seguenti:

a) in acquisto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o a questi per legge equiparati, o di cartelle fondiarie;

b) in anticipazione su titoli, anche in forma di conto corrente, di cui alla lettera *a*);

c) sconto di buoni ordinari del Tesoro, di cedole dei titoli cui alla lettera *a*), di cambiali e di note di pegno. Le operazioni avranno durata massima di sei mesi;

d) in mutui ipotecari;

e) in prestiti ad impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni garantiti dalla cessione dello stipendio o salario in conformità alle leggi vigenti;

f) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni.

g) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, casse di risparmio e monti di credito di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche da interesse nazionale;

h) crediti chirografari anche in forma di conto corrente garantiti da cambiali munite di almeno due firme di notoria *ed indiscussa solvibilità ovvero da fidejussione di persona di* notoria ed indiscussa solvibilità; ovvero crediti ad una sola firma assistiti da una delle garanzie reali statutariamente accettabili dall'Istituto. Le operazioni di conto corrente garantito avranno la durata massima di sei mesi, con facoltà del Monte di concedere eventuali rinnovi; quelle garantite da ipoteca potranno avere una durata massima di cinque anni, salva la facoltà del Monte di concedere eventuali rinnovi e sempreché per effetto degli stessi la durata delle operazioni non superi i dieci anni;

i) mutui chirografari a regioni, province, comuni loro consorzi nonché a consorzi di bonifica e irrigazioni contro garanzie di delegazioni su tributi e cespiti delegabili per legge, previo benestare dell'organo di vigilanza.

I mutui non potranno avere durata superiore ai dieci anni ed il loro ammontare complessivo non potrà superare il patrimonio del Monte.

l) operazioni di credito agrario a norma delle speciali leggi in quanto ne abbia ottenuta la prescritta autorizzazione;

m) effettuare operazioni in cambi e valuta nei limiti previsti dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti nel rispetto delle disposizioni valutarie;

n) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

o) concedere crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare) in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria. I crediti in forma di mutuo potranno avere una durata massima di tre anni; quelli in forma *di conto corrente o cambiaria potranno avere una durata massima* di 18 mesi.

Tutte le suddette operazioni andranno effettuate con l'osservanza delle disposizioni di legge e di statuto vigenti in materia nonché delle istruzioni, emanate dall'organo di vigilanza in ordine ai limiti massimi dei crediti concedibili.

(1022)

DECRETO 1° marzo 1982.

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 1948, e successive modificazioni;

Vista la delibera adottata dall'assemblea straordinaria dei partecipanti al capitale della Banca nazionale del lavoro in data 30 gennaio 1982;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 8, 41 e 46 e l'inserimento degli articoli 7-*bis* e 7-*ter* allo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

— Il capitale della Banca è di lire 300 miliardi ed è
ato da 3.000.000 di quote ordinarie da lire 100.000 cia-

uo essere aumentato, mediante emissione di ulteriori
narie, riservate allo Stato, agli attuali partecipanti, ad
uti di diritto pubblico, ad aziende e istituti di credito
irazione italiani ed esteri, nonché, con l'autorizzazione
a d'Italia, ad altri soggetti.
issione di nuovi partecipanti al capitale è subordinata
nto del consiglio di amministrazione.
uo essere altresì aumentato mediante:
sione di quote di risparmio, autorizzata dalla Banca
ieramente circolanti sul mercato, del valore nominale
)0 ciascuna;
sione di quote di risparmio speciali, del valore nomi-
100.000 ciascuna, nell'ipotesi di assegnazione ai dipen-
caso di distribuzione straordinaria di utili, ovvero, a
lel dipendente, in pagamento anche parziale delle in-
fine rapporto di lavoro ed in conformità di apposito
to approvato dall'assemblea.

ontare nominale complessivo delle quote di risparmio
superare quello corrispondente delle quote ordinarie.

bis. — Le quote ordinarie sono rappresentate da certi-
inativi, unitari o multipli. Almeno il 51 % di tali quote
rtenere al Tesoro dello Stato.
quote possono essere cedute soltanto allo Stato, agli
rtecipanti, ad enti ed istituti di diritto pubblico, ad
istituti di credito e di assicurazione italiani ed esteri,
on l'autorizzazione della Banca d'Italia, ad altri sog-

ote di risparmio sono rappresentate da certificati al
unitari o multipli, e sono liberamente negoziabili; per
richiesta dalla Banca l'ammissione alla quotazione

ote di risparmio speciali da assegnare ai dipendenti,
resentate da certificati nominativi, unitari o multipli,
sono essere trasferite per atto tra vivi per un periodo,
all'assemblea, non inferiore a tre anni e non superiore
inni dall'assegnazione; decorso tale periodo può essere
a loro conversione in quote di risparmio al portatore
te negoziabili.
ote di risparmio non attribuiscono il diritto di inter-
i voto nell'assemblea.
sono privilegiate nella distribuzione degli utili, ai sensi
del presente statuto.

ter. — L'assemblea, nella deliberazione di aumento del
letermina le modalità dell'aumento stesso e il sovrap-
versare all'atto della sottoscrizione delle quote.
uo deliberare che l'aumento medesimo avvenga anche
rimenti in natura.
mblea può altresì riservare una parte delle quote di
ai dipendenti.
ponsabilità di tutti i partecipanti al capitale è limitata
sottoscritte.

— Il Ministro del tesoro, presidente del Comitato
teriale per il credito ed il risparmio, nomina un rap-
te comune dei possessori di entrambe le categorie di
risparmio per la tutela dei loro interessi comuni. Il
tante comune assiste all'assemblea dei partecipanti e
interessi comuni dei titolari di quote di risparmio,
lo alle competenti autorità i provvedimenti che even-
si rendessero necessari.
presentante comune può essere scelto anche al di fuori
i di quote di risparmio.
possono tuttavia essere nominati e, se nominati deca-
iembri del consiglio di amministrazione e del collegio
i e coloro che si trovino nelle condizioni previste nello
del codice civile.
npenso del rappresentante comune è a carico della
zionale del lavoro.

1. — Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio di
vengono destinati come segue:
ondo di riserva ordinaria, una aliquota non inferiore

itolari di quote, sotto forma di dividendi.

I portatori delle quote di risparmio e di risparmio speciale hanno diritto di priorità nell'attribuzione dell'utile, rispetto ai portatori delle quote ordinarie fino alla concorrenza del 5 % del valore nominale della quota; alle quote di risparmio e di risparmio speciale, inoltre, deve in ogni caso essere corrisposto un dividendo complessivo maggiorato rispetto a quello riconosciuto alle quote ordinarie, in misura pari al 2 % del valore nominale delle quote stesse.

L'eventuale rimanenza è destinata:

a) ad ulteriore aumento del fondo di riserva ordinaria ed alla formazione ed incremento di fondi di riserva di carattere straordinario e speciale;

b) ad erogazione ad enti ed opere di pubblica utilità con particolare riguardo ad iniziative che abbiano per oggetto la cultura, l'assistenza, la mutualità, la cooperazione, l'istruzione professionale e simili;

c) all'eventuale assegnazione straordinaria di quote di risparmio speciali nominative ai dipendenti.

La relativa destinazione è deliberata di volta in volta dalla assemblea.

Nel caso in cui un esercizio si chiuda in perdita, gli utili netti degli esercizi successivi, prima dell'attribuzione dei dividendi, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

Art. 46. — Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme del codice civile sulle società per azioni, in quanto applicabili.

(1071)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 novembre 1981, n. **991.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione denominata « Opera diocesana per la pastorale dei pensionati e anziani », in Trento.

N. 991. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione denominata « Opera diocesana per la pastorale dei pensionati e anziani », in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 384

DECRETO 9 dicembre 1981, n. **992.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Samarate, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa omonima.

N. 992. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 13 giugno 1979, integrato con due dichiarazioni del 18 giugno 1979, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in località Cascina Elisa del comune di Samarate (Varese). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1982
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 339

DECRETO 9 dicembre 1981, n. **993.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe lavoratore, in Cernusco sul Naviglio.

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe lavoratore, in Cernusco sul Naviglio (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 385

DECRETO 9 dicembre 1981, n. **994.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia Stella Maris, in Lesina.

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di San Severo 1° aprile 1980, integrato con tre dichiarazioni, le prime due del 14 aprile e la terza del 16 ottobre 1980, relativo alla erezione della parrocchia Stella Maris, in località Torre Fortore del comune di Lesina (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 386

DECRETO 9 dicembre 1981, n. **995.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Recanati.

N. 995. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Recanati 1° luglio 1980, integrato con tre dichiarazioni del 30 agosto 1980, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Recanati (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 388

DECRETO 9 dicembre 1981, n. **996.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria Madre della Chiesa, in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 996. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Maria Madre della Chiesa, in Milano. La chiesa anzidetta, viene altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'opera pia delle chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano con atto pubblico 30 maggio 1978, numero 48228/10795 di repertorio, a rogito dott. Carlo Locatelli, notaio in Milano, consistente in un appezzamento di terreno sito in Milano, su cui insistono il sacro edificio, la casa canonica e le opere parrocchiali, il tutto descritto nella perizia giurata 8-15 settembre 1979 del geom. Mario Potestio e valutato in lire 660.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 387

DECRETO 9 dicembre 1981, n. **997.**

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento di sede del beneficio parrocchiale di S. Nicola delle Donne da Squillace Centro a Squillace Lido.

N. 997. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Squillace 18 ottobre 1971, integrato con tre dichiarazioni del 16 gennaio 1978, 24 settembre 1979 e 25 febbraio 1980, relativo al trasferimento di sede del beneficio parrocchiale di S. Nicola delle Donne da Squillace Centro a Squillace Lido con il mutato titolo di « S. Nicola », nonché alla destinazione della vecchia chiesa di S. Nicola delle Donne, detta anche dell'Immacolata a sede coadiutoriale della chiesa di S. Matteo apostolo.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 390

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1982, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 55, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni, ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

(1059)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1982:

Mazzocca Antonio, notaio residente nel comune di Ghedi distretto notarile di Brescia è trasferito nel comune di Roma a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Redanò Guido, notaio residente nel comune di Rosignano Marittimo distretto notarile di Livorno è trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

(1060)

Annullamento di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1982 il decreto ministeriale 20 febbraio 1982 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Redanò Guido alla sede di Roma.

(1061)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico-chirurgici registrati dal 1° luglio al 31 dicembre 1981

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
10.976	Pyrenone 20/40 conc.	Nymco	26-10-1981
10.986	Sezione prelievo BT 292	Dideco	9-12-1981
10.989	BL 074	Bellco	18-12-1981
10.990	BL 360/04376 materiale accoppiato	Bellco	18-12-1981
10.999	Dermo Top	Farge	18- 9-1981
11.017	Salvaderm crema antiset	Crinos	23-11-1981
11.018	Salvaderm lozione	Farmacosmici	18-12-1981
11.023	Agrirat	Provifarm	3-12-1981
11.026	Malten	Bimex	18-12-1981
11.027	Oleocid	Bimex	26-10-1981
11.030	Geotox	Bimex	26-10-1981
11.032	Aficid	Bimex	26-10-1981
11.037	Folimat spray	Bayer It.	9-12-1981
11.038	Elitan liquido	Bimex	26-10-1981
11.099	Cerfactant	Cerfact	3-12-1981
11.106	Melsept spray	B. Braun	30-12-1981
11.114	BT 294	Bellco	18-12-1981
11.117	BL 307/03607	Bellco	18-12-1981
11.122	Flussimetro BL 150	Bellco	26-10-1981
11.159	Catgut Rognone	Rognone	28- 7-1981
11.165	Hydrosol	Ist. Ottico Thomke	23-12-1981
11.166	Steril ammonio	Donal	26-10-1981
11.174	Multialcol spray	Chemical Z.C.	23-12-1981
11.175	Kromiset pasta	Betafarma	18-12-1981
11.181	Zan zeta	Benedetti Gal. Zeta	18- 9-1981
11.185	Indulfan	Henkel Ital.	18-12-1981
11.186	Incidin spezial spray	Henkel Ital.	18-12-1981
11.193	Spitacid	Henkel Ital.	3-12-1981
11.194	Sekusept	Henkel Ital.	3-12-1981
11.195	Velicin	Henkel Ital.	3-12-1981
11.198	Lyndal 3	Piana	23-12-1981
11.203	Linea arteriosa da A1 a A16	Hospal Dasco	26-10-1981
11.204	Guarana intimo	Farmacosmici	18-12-1981
11.234	Fleboset CR 22 Y	Sister	26-10-1981
11.236	Sacca per soluz. Criflex	Sister	26-10-1981
11.238	Mulier	Savoma	23-11-1981
11.241	Nova 1	Piana	3-12-1981
11.242	Lozione verde	Piana	3-12-1981

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
11.243	Bien	Piana	23-11-1981
11.262	Xylamon Echtbraun	Unitecta Italiana	13- 7-1981
11.263	Xylamon Holzbau	Unitecta Italiana	13- 7-1981
11.264	Xylamon impragniergrund	Unitecta Italiana	13- 7-1981
11.265	Xylamon BV Spezial	Unitecta Italiana	13- 7-1981
11.266	Xyladecor	Unitecta Italiana	13- 7-1981
11.267	Xylamon combi	Unitecta Italiana	13- 7-1981
11.281	Icopan	Ico Mascia	23-11-1981
11.284	Ratak master mix	Ici Solplant	3-12-1981
11.292	Orazul collutorio	Carlo Conti	16-11-1981
11.293	Steracol	Carlo Conti	16-11-1981
11.301	Carbation	Bimex	3-12-1981
11.302	Diteron	Bimex	9-12-1981
11.303	Dimetan	Bimex	3-12-1981
11.304	Fenitan	Bimex	3-12-1981
11.306	Carbosan	Bimex	9-12-1981
11.307	Saniter	Bimex	23-12-1981
11.312	Idratakon	Urocon	28- 7-1981
11.313	Eko/3	Optariston	28 7-1981
11.314	Sol 2	Optariston	28- 7-1981
11.327	Transoft detergente	Organizzaz. G.F.	11-11-1981
11.329	Libel	Hoechst Italia	21- 7-1981
11.334	Usno septic tipo normale	Gazzini	21- 7-1981
11.341	Set infusione C 346 B	Gambro	28- 7-1981
11.345	Planty forti bassi	Sultanino	13- 7-1981
11.346	Art. 517 forma X	Acos Medica	23-12-1981
11.347	Plantyval	Sultanino	13- 7-1981
11.348	Art. 605 forma X	Acos Medica	23-12-1981
11.350	Planty forti alti	Sultanino	13- 7-1981
11.352	Art. 125 forma X	Acos Medica	23-12-1981
11.356	Art. 143 forma X	Acos Medica	23-12-1981
11.357	Art. 268 forma BN	Acos Medica	23-12-1981
11.358	Art. 0102 forma X	Acos Medica	23-12-1981
11.359	Multicap	Hospal Dasco	18- 7-1981
11.368	Sacca in plastica QC450	Terumo	13- 7-1981
11.377	Ketorinal	Milanfarma	13- 7-1981
11.378	Sol 1	Optariston	28- 7-1981
11.384	Sol 4	Optariston	28- 7-1981
11.386	Eko 1	Optariston	28- 7-1981
11.389	Repell stick	Sella	16-11-1981
11.391	Solupack	Miramed	26-10-1981
11.392	Miridial	Miramed	26-10-1981

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
11.393	Mirapack	Miramed	26-10-1981
11.394	Alcool plus	Ravizza	21- 7-1981
11.403	Omnifix	B. Braun	18-12-1981
11.404	Scalp vein set	Dott. Bonapace	15- 9-1981
11.409	Willco H 57	Centro Acustico	23-12-1981
11.410	Willco H 58	Centro Acustico	23-12-1981
11.412	Willco H 59	Centro Acustico	23-11-1981
11.414	Willco H 71	Centro Acustico	23-11-1981
11.415	Comfort più	Apleco	13- 7-1981
11.416	C dak 1.3 MRC	Cordis Dow	13- 7-1981
11.417	C dak duo flux	Cordis Dow	13- 7-1981
11.418	C dak 1.8 MRC	Cordis Dow	13- 7-1981
11.423	Bolt 601	Johnson Wax	30-12-1981
11.424	Noc shampoo	Izo	28- 7-1981
11.425	Superfaust 50	Superiride	9-12-1981
11.426	Surflo	Terumo	26-10-1981
11.427	Eurosan	Eurochimica Salerno	13- 7-1981
11.428	Asahi hollow kindney	Sis Ter	3-12-1981
11.429	Eko 2	Optariston	28- 7-1981
11.430	Sorexa CR bait	Colkim	3-12-1981
11.431	Superfaust 20	Superiride	9-12-1981
11.432	Superfaust 60	Superiride	9-12-1981
11.436	Laudamonium	Henkel Ital.	3-12-1981
11.437	Perboro R.R.	Ragionieri	26-10-1981
11.447	Insetticida zig zag spazio tempo	Deisa Ebano	28- 7-1981
11.449	Siringhe sturm	Borella	18- 9-1981
11.450	Silp tensitor sliper	Borella	18- 9-1981
11.451	Ten quat	Igeco	9-12-1981
11.453	Higesan	Igeco	9-12-1981
11.455	Imugard	Terumo	11-11-1981
11.456	Deter D	Detercon	3-12-1981
11.461	Neo tannovit	Usar	18- 9-1981
11.463	Bolt 201	Johnson Wax	23-12-1981
11.464	Filtro per aspirazione CA 100 swank	Gambro	28- 7-1981
11.465	Bertimetrin	Farmac. Dr. Berti	28- 7-1981
11.466	Filtro per aspirazione CA 6000 swank	Gambro	28- 7-1981
11.467	Shampoo antiparassitario Cruz Verde al piretro	Faustfarm	18- 9-1981
11.475	Filtryzer	Hoechst Italia	26-10-1981
11.477	Sanadon salviette	La Farmochimica	23-11-1981
11.482	Dorin spray	Simed	24-11-1981
11.483	Percyl polvere	Simed	24-11-1981
11.485	Dovax	Simed	24-11-1981

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
11.489	Deotri	Simed	24-11-1981
11.490	Dorin crema	Simed	3-12-1981
11.491	Disscap TM 110	Hospal Dasco	30-12-1981
11.493	Dorin pediluvio	Simed	3-12-1981
11.494	Dorin polvere	Simed	3-12-1981
11.495	Aghi fistola MDF/MDFS	Hospal Dasco	23-12-1981
11.496	Linea venosa da V1 a V9	Hospal Dasco	23-12-1981
11.502	Pertrin L	Copyr	28-7-1981
11.503	Pertrin E	Copyr	28-7-1981
11.504	Penncapthrin 200	Bianchedi	18-9-1981
11.505	Siringa plastica	Gong Due	18-9-1981
11.506	Coopex P 25	Copyr	28-7-1981
11.507	Pertrin G	Copyr	28-7-1981
11.511	Collare ant. Beaphar per cuccioli	Chifa	28-7-1981
11.513	Collare ant. Beaphar per gatti	Chifa	28-7-1981
11.514	Orosan collutorio	Italchimici	24-11-1981
11.515	Cr 80	Manuela de Napoli	3-12-1981
11.516	Minerol	Cifo	30-12-1981
11.517	Speton	Manuela de Napoli	24-11-1981
11.518	Trial iodoformal	Deterpan	3-12-1981
11.519	Bolt 801	Johnson Wax	23-12-1981
11.520	Bolt 602	Johnson Wax	30-12-1981
11.521	Ratibrom 2	Kollant	24-11-1981
11.522	Trial duo	Deterpan	3-12-1981
11.523	Bolt 901	Johnson Wax	23-12-1981
11.524	K.O. antizecche collare antiparassitario per cani	Carnation	3-12-1981
11.526	Rodamon GF	Amonn	24-11-1981
11.527	Formiclor 80	Zucchet	9-12-1981
11.528	Formiclor 33	Zucchet	9-12-1981
11.529	Friski collare per cani	Carnation	3-12-1981
11.530	Bolt 701	Johnson Wax	30-12-1981
11.531	Trial det	Deterpan	24-11-1981
11.532	Formiclor 30	Zucchet	9-12-1981
11.533	Strick 20	Igeco	9-12-1981
11.534	Bolt 702	Johnson Wax	30-12-1981
11.535	Trial ammon	Deterpan	24-11-1981
11.537	Rodamon E	Amonn	24-11-1981
11.538	Flortis insetticida autovap	Orvital	9-12-1981
11.539	Flortis insetticida granulare	Orvital	24-11-1981
11.541	Lozione CZ	Faustfarm	9-12-1981
11.545	Cruz Verde collare	Faustfarm	3-12-1981
11.546	Rodamon P	Amonn	24-11-1981

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
11.548	Rexiclor S	Esoform	23-12-1981
11.549	Flortis inset. in polvere	Orvital	9-12-1981
11.550	Cuz Verde zanzara	Faustfarm	24-11-1981
11.551	Flortis inset. spray	Orvital	9-12-1981
11.552	Flortis insett. conc.	Orvital	9-12-1981
11.554	Pentaclor Z	Zucchet	9-12-1981
11.557	Polvin I	Cifo	30-12-1981
11.558	Pentaclor M	Zucchet	9-12-1981
11.559	Rodamex E	Amonn	3-12-1981
11.560	Ginoxil	Lab. Dermocosmet.	18-12-1981
11.561	Liberate	Cyanamid	23-11-1981
11.562	Soft	Ivalda	26-10-1981
11.563	Rataplan	Cifo	30-12-1981
11.566	CT 22	CTC	30-12-1981
11.571	Ansamed disinf. liquido	Chemical Z.C.	23-11-1981
11.574	Neocid elettro zanzare	Airwick	9-12-1981
11.577	Mercury megason	Mercury	3-12-1981
11.578	Mercury minison	Mercury	3-12-1981
11.579	Mercury Eureka	Mercury	3-12-1981
11.581	Mod. S12	Sonit	3-12-1981
11.584	Oticon 568 U/PC	Oticon Italia	3-12-1981
11.585	Oticon 568 S	Oticon Italia	3-12-1981
11.586	Superfaust 61	Superiride	23-12-1981
11.587	Mod. mini 26 PP	Lindeskov	3-12-1981
11.588	Mod. 26CE	Lindeskov	3-12-1981
11.589	Oticon I 11 H	Oticon Italia	3-12-1981
11.590	Mod. 26 CE DM	Lindeskov	3-12-1981
11.591	Mod. 780 UE	Lindeskov	3-12-1981
11.592	Mod. 780 PC	Lindeskov	3-12-1981
11.593	Mod. 780 SE	Lindeskov	3-12-1981
11.594	Mod. 780 PP	Lindeskov	3-12-1981
11.609	Miropore	Sifra	9-12-1981
11.612	Solubag	Sifra	9-12-1981
11.613	Linea per emofiltrazione	Sifra	9-12-1981
11.618	Reldafos	Bianchedi	9-12-1981
11.620	Flex care	Farmila	30-12-1981
11.625	Diazal	Copyr	24-11-1981
11.627	Neomys	Chimifarm Umbra	24-11-1981
11.628	Hibidil	Imp. Chel. Indus.	24-11-1981
11.630	Bra bait	Int. Chem. Corpor.	24-11-1981
11.631	Bilo clean	Opto Kontact	24-11-1981
11.632	Bilo saline	Opto Kontact	24-11-1981

Numero di registrazione	NOME	DITTA	Data di registrazione
11.633	Olla plus	Farmochimica Realina	23-12-1981
11.634	Detersott	Farmottica	24-11-1981
11.636	Unigyn	Uniderm	3-12-1981
11.637	Zefirol OD	Bayer	18-12-1981
11.638	Dermoxyl	Lab. Ricerche Dermocos.	23-12-1981
11.639	Zeta foot polvere	Off. Galen. Zeta	23-12-1981
11.644	Clorexin concentrato	Simed	23-12-1981
11.706	Piresid	Copyr	30-12-1981
11.736	Cleanflex	Ist. Ottico Thomke	23-12-1981

(1001)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 gennaio 1982, n. 6.

Addizionale straordinaria sulle imposte Irpeg e Ilor e su talune ritenute alla fonte istituita con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787. Determinazione e versamento in esattoria e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Alla regione Siciliana - Assessorato delle finanze

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato:

Ispettorato generale di finanza

Ispettorato generale di bilancio

Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro

Alla Banca d'Italia - Servizio rapporti con il Tesoro

Alla Cassa regione siciliana - Banco di sicilia

Alle ragionerie provinciali dello Stato

All'Associazione bancaria italiana

All'Associazione nazionale esattori

e, per conoscenza:

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al Consorzio nazionale esattori

PREMESSA

Con decreto-legge del 22 dicembre 1981, n. 787, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981, è stata istituita per l'anno 1982 una addizionale straordinaria, nella misura dell'8 %, da applicare alla imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e alle ritenute alla fonte eseguite sugli interessi e redditi di capitale e sui dividendi; per questi ultimi, limitatamente alle ritenute sugli utili spettanti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

La contribuzione straordinaria, pur costituendo una autonoma obbligazione tributaria, è disciplinata dalle stesse disposizioni di legge che regolano le imposte e le ritenute alla fonte sulle quali è calcolata per quanto concerne l'accertamento, la liquidazione, la riscossione, nonché ogni eventuale contestazione che dovesse sorgere tra ufficio impositore e contribuente.

L'intero gettito dell'addizionale, salva la commissione riconosciuta agli organi incaricati del servizio di esazione, è acquisito al bilancio dello Stato, ovunque si effettui la riscossione.

1. SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE

I soggetti tenuti al pagamento dell'addizionale in parola sono:

1) le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato: per questi ultimi, limitatamente ai redditi prodotti nell'ambito dello Stato;

2) le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le altre società ad esse equiparate;

3) le società e gli enti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598;

4) le società, gli enti, le aziende e gli istituti di credito che rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, tenuti all'effettuazione delle ritenute di cui agli articoli 26 primo e secondo comma e 27, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Come previsto all'art. 4 del decreto-legge n. 787, l'addizionale dell'8% va commisurata all'ammontare delle imposte dovute per l'anno 1982, così che i soggetti

indicati nei precedenti punti 1), 2) e 3), in tanto saranno debitori della straordinaria contribuzione, in quanto per l'anno 1982 saranno tenuti a produrre una dichiarazione Mod. 740, 750 o 760, dalla quale emerga un debito d'imposta locale sui redditi per le prime due dichiarazioni e un debito d'imposta sul reddito delle persone giuridiche e/o di imposta locale sui redditi per il Mod. 760.

Per quanto riguarda i soggetti indicati al predetto punto 4), invece, l'onere di corrispondere l'addizionale, con l'obbligo di rivalsa, sorge contestualmente a quello di versamento delle ritenute operate.

Si precisa sin d'ora che nelle presenti istruzioni non si terrà conto dei versamenti dell'addizionale dovuta dalle persone fisiche e dalle società di persone nonché dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di gestione coincide con l'anno solare e ciò in quanto il primo obbligo di versamento dell'addizionale per detti contribuenti potrà sorgere solo in occasione del versamento degli acconti Ilor ed Irpeg del novembre 1982 per i quali si fa riserva di successive istruzioni al riguardo.

2. VERSAMENTO DEI SOGGETTI ALL'IRPEG

Nei confronti della generalità dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il calcolo dell'addizionale all'Irpeg e all'Ilor va eseguito sulla base dei corrispondenti tributi dovuti per il periodo d'imposta 1982; per quei particolari soggetti, invece, il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare, l'addizionale straordinaria va commisurata ai tributi dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1982.

Come le imposte principali sono caratterizzate da un versamento a titolo di acconto e da un versamento a titolo di saldo, così per l'addizionale in questione è previsto un versamento provvisorio, da eseguire nel corso del periodo d'imposta 1982, e un versamento a saldo da effettuare contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda, in particolare, i soggetti che adottano un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento provvisorio va calcolato sull'importo dovuto a titolo di acconto di imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.

Qualora alla data del 1° gennaio 1982 siano scaduti i termini per il versamento dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso alla data anzidetta, dovrà essere eseguito un solo versamento di addizionale, a titolo di saldo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Così una società con esercizio sociale compreso tra il 1° febbraio 1981 e il 31 gennaio 1982, per la quale il termine del versamento d'acconto è scaduto il 31 dicembre 1981, non dovrà eseguire alcun versamento di addizionale a titolo provvisorio, ma verserà direttamente il saldo contestualmente al pagamento delle imposte sui redditi, al momento della presentazione della dichiarazione. Per contro, una società con esercizio dal 1° marzo 1981 al 28 febbraio 1982, dovrà corrispondere l'addizionale provvisoria nel mese di gennaio 1982, unitamente all'acconto Irpeg e Ilor, sempre che questi ultimi siano dovuti; analogamente, una società con esercizio dal 1° aprile 1981 al 31 marzo 1982, dovrà corrispondere nel mese di febbraio 1982 l'addizionale a titolo di acconto.

3. DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE ALL'IRPEG E ALL'ILOR

Per il calcolo dell'ammontare dell'addizionale dovuta dai soggetti all'Irpeg con esercizio a cavallo di due anni solari, occorre tener presente che le imposte Irpeg e Ilor, sulle quali deve essere separatamente calcolata l'addizionale straordinaria nella misura dell'8 %, vanno considerate al lordo degli acconti, delle ritenute e dei crediti d'imposta sui redditi prodotti all'estero e al netto del credito d'imposta disciplinato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904.

Al riguardo occorre distinguere se il versamento dell'addizionale debba essere eseguito a titolo provvisorio d'acconto o a saldo.

A) *Versamento d'acconto*

Qualora una società, dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti debitrice di un'imposta Irpeg o Ilor superiore a L. 40.000, sarà tenuta al versamento della corrispondente addizionale, salvo quanto si preciserà in seguito per i versamenti di importi minimi.

Per il versamento degli acconti Irpeg e Ilor si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'articolo 10/787, in base al quale la misura degli importi dovuti a titolo di acconto per i versamenti da effettuare dal 1° gennaio 1982 è elevata dal 90 % al 92 %.

Il calcolo dell'addizionale nell'indicata misura dell'8 % va effettuato sull'importo che risulterà dovuto a titolo di acconto delle imposte Irpeg e Ilor: non occorre, pertanto, in questa sede alcun ricorso a procedure o conteggi particolari.

Al fine di evitare un oneroso afflusso di versamenti di addizionale caratterizzati da importi di modesta entità, anche per i pagamenti provvisori trova applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 4/787, in base alla quale il versamento dell'addizionale all'Irpeg e all'Ilor non deve essere eseguito se i corrispondenti importi dell'addizionale stessa, dovuti per ciascuna imposta, non superano le L. 10.000; conseguentemente, il versamento minimo dovrà essere pari almeno a L. 11.000.

Considerato, pertanto, che i versamenti delle imposte Irpeg e Ilor devono essere arrotondati alle mille lire e che, del pari va arrotondato il versamento dell'addizionale (alle 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore), ne consegue che quest'ultimo non è dovuto allorchè i versamenti d'acconto dell'Irpeg e dell'Ilor non superano le L. 131.000, in quanto sino a tale importo la quota dell'8 % è pari a L. 10.480; saranno invece assoggettati al versamento provvisorio dell'addizionale gli importi di L. 132.000, dal momento che la corrispondente quota dell'8 %, ammontando a L. 10.560, va arrotondata, per eccesso, a L. 11.000.

B) *Versamento a saldo*

All'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, occorre procedere al versamento a saldo dell'addizionale, tenendo presente quanto già illustrato nella prima parte di questo paragrafo circa il fatto

che la straordinaria contribuzione, diversamente dalle imposte cui si riferisce, va considerata sull'imposta corrispondente ai redditi conseguiti, detratto soltanto l'eventuale credito d'imposta disciplinato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904, ed al lordo degli acconti, delle ritenute e dei crediti d'imposta sui redditi prodotti all'estero.

Per calcolare, quindi l'ammontare dell'addizionale dovuta a saldo, la società non può far riferimento all'imposta che allo stesso titolo risulta dovuta, ma dovrà pervenirvi nel modo seguente:

a) *addizionale all'Irpeg*

considerare l'importo dell'imposta corrispondente al reddito complessivo (rigo 15 o rigo 47 del Modello 760/M-A o 760/M-B);

sottrarre dal suddetto importo l'eventuale somma riportata al rigo relativo al credito d'imposta sui dividenti (rigo 16 o 48 dei citati modelli);

calcolare, sulla differenza d'imposta così ottenuta, l'addizionale straordinaria dell'8 %, con l'avvertenza che se l'ammontare dell'imposta risultante dalle suddette operazioni è pari o inferiore a L. 131.000, non occorre procedere ad alcuna operazione per quanto riguarda l'addizionale; se è superiore a detto limite, invece, si deve calcolare l'8 % a titolo di addizionale;

sottrarre dall'importo dell'addizionale come sopra ottenuto, arrotondato alle mille lire con i criteri precedentemente esposti, l'ammontare dell'addizionale eventualmente corrisposta a titolo provvisorio; la differenza ottenuta, sempre che sia superiore al limite di L. 1.000, andrà versata con le modalità che saranno indicate al punto 6); qualora, invece, la differenza sia pari o inferiore alle L. 1.000, non sorgerà l'obbligo della corresponsione del saldo di che trattasi;

b) *addizionale all'Ilor* — Il calcolo a saldo dell'addizionale da commisurare all'imposta locale sui redditi risulta di più semplice esecuzione, rispetto a quello esaminato alla precedente lettera *a*), dal momento che per l'imposta in argomento non sono previsti ritenute o crediti d'imposta. Pertanto, la società sarà tenuta a:

considerare il rigo relativo all'Ilor dovuta per il periodo di imposta (rigo 05 o 32 del Mod. 760/M-A o 760/M-B);

non procedere ad alcuna operazione se l'ammontare ivi riportato è pari o inferiore a L. 131.000; se è superiore, invece, a detto limite, si deve calcolare l'8 % a titolo di addizionale;

sottrarre dall'importo dell'addizionale come sopra ottenuto, arrotondato alle L. 1.000 con i criteri in precedenza indicati, l'ammontare dell'addizionale eventualmente corrisposta a titolo provvisorio: qualora la differenza ottenuta sia superiore al limite di L. 1.000, la stessa andrà versata con le modalità di cui al successivo punto 6); ove, invece, la differenza sia pari o inferiore alle L. 1.000, non sorgerà l'obbligo della corresponsione del saldo.

Con decreto ministeriale del 31 dicembre 1981 è stato approvato il Mod. 760/82, da utilizzarsi dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per la dichiarazione dei redditi conseguiti nel 1981. In detto Modello è stato inserito un nuovo quadro, il Mod. 760/M-C, nel quale vanno riportati i versamenti di addizionale all'Irpeg e all'Ilor effettuati dai contribuenti; qualora da parte dei soggetti con esercizio a cavallo di due anni solari venga utilizzato il Mod. 760/81, nelle more della predisposizione dei nuovi modelli, gli stessi dovranno evidenziare, in calce ai quadri Modello 760/M-A e/o Mod. 760/M-B, l'ammontare degli importi corrisposti e la data di effettuazione del versamento.

4. Addizionale sulle ritenute alla fonte

Il secondo comma dell'art. 4/787 stabilisce che l'addizionale straordinaria si applica anche sulle ritenute alla fonte di cui agli articoli 26, primo e secondo comma, e 27, penultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Alla stregua di tale disposizione emerge, quindi, che l'addizionale predetta deve essere applicata:

a) sulle ritenute alla fonte operate sugli interessi, premi ed altri frutti da corrispondere ai possessori delle obbligazioni e titoli similari. Al riguardo non sembra superfluo ricordare che nell'ambito oggettivo della previsione legislativa in questione si collocano anche i proventi delle cosiddette accettazioni bancarie. Ed infatti, nel disciplinare il regime tributario delle cambiali accettate dalle aziende ed istituti di credito, con l'art. 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, è stato stabilito che le banche accettanti devono operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'art. 10-*bis* della tariffa allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600;

b) sulle ritenute alla fonte operate dall'amministrazione postale e dalle aziende ed istituti di credito, sugli interessi, premi ed altri frutti da corrispondere ai titolari di depositi e c/c. In relazione a tale previsione è opportuno sottolineare come l'addizionale predetta non debba essere applicata sulle ritenute da effettuarsi relativamente agli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti di pertinenza di soggetti non residenti, in quanto, essendo il relativo trattamento tributario contenuto nella disposizione del terzo comma del citato art. 26/600, il mancato richiamo di tale disposizione nell'art. 4/787, secondo comma, conduce alle cennate conclusioni;

c) sulla ritenuta alla fonte del 30% applicabile a titolo d'imposta sugli utili spettanti a persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, a società o enti di cui all'art. 2/598, esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a società o enti di cui alla lettera *d*) del citato art. 2.

5. Obblighi dei sostituti d'imposta

Ai sensi dell'art. 6/787, l'addizionale straordinaria deve essere calcolata ed applicata dai sostituti d'imposta, e cioè dagli stessi soggetti tenuti ad operare la ritenuta alla fonte nelle fattispecie ricordate sotto il punto 4.

In base alla disposizione della lettera *a*) del secondo comma del predetto articolo, l'addizionale va commisurata, per quanto concerne i titoli obbligazionari e similari ed i depositi e conti correnti, sulle ritenute afferenti gli interessi, premi ed altri frutti maturati nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1982,

mentre per quanto attiene ai dividendi soggetti alla ritenuta del 30%, l'addizionale va commisurata alle ritenute afferenti gli utili deliberati nello stesso periodo.

Ciò premesso, è da osservare che per i redditi sopra indicati vigono, ai fini dell'applicazione delle ritenute, criteri differenti, e precisamente:

a) quello della maturazione, relativamente agli interessi dei depositi e dei conti correnti bancari e postali, il che implica l'irrilevanza dell'effettiva corresponsione;

b) quello della scadenza delle cedole, ovvero quello di ciascuna scadenza periodica per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari;

c) quello della percezione, se trattasi di utili soggetti alla ritenuta del 30%, posto che solo in detta circostanza è applicabile l'ulteriore prelievo alla fonte, nella misura del 20% rispetto alla ritenuta generalizzata del 10% di cui al primo comma dell'art. 27/600.

Dovendosi commisurare, quindi, l'addizionale straordinaria alle ritenute alla fonte « operate » dai sostituti di imposta in differenti momenti e poiché il legislatore ha previsto, relativamente ai presupposti applicativi della addizionale stessa, un determinato arco di tempo, che resta peraltro influenzato dai predetti criteri operativi del sistema delle ritenute alla fonte, al fine di dare pratica attuazione al dettato normativo i sostituti d'imposta dovranno adottare, nella fattispecie, le seguenti modalità:

1) *obbligazioni e titoli similari* — qualora il reddito (interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni ivi compresi i proventi delle accettazioni bancarie) si sia prodotto a cavallo di annualità diverse e, cioè, negli anni 1981-82 e 1982-83, i sostituti d'imposta dovranno calcolare, in via preliminare, la parte prodotta negli anni anzidetti e prendere, quindi, in considerazione unicamente i ratei afferenti l'anno solare 1982. Su detto reddito si dovrà determinare, sulla base dei criteri in precedenza illustrati, la ritenuta alla fonte, commisurando, infine, all'importo di tale ritenuta l'addizionale in questione;

2) *depositi e conti correnti* — premesso che in base al disposto di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 7/787, l'addizionale va commisurata, anche per quanto concerne gli interessi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali, ai redditi della specie maturati nell'arco dell'anno solare 1982, occorre tenere distinti gli adempimenti che fanno carico alle aziende di credito da quelli di pertinenza dell'Amministrazione postale.

Poiché per quest'ultima amministrazione il legislatore ha dettato una specifica disposizione (art. 8, secondo comma/787), attesa la particolare natura del soggetto interessato, le presenti istruzioni non riguardano l'amministrazione anzidetta. Ciò posto, tenuto conto della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 6/787, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, e considerate altresì le modifiche apportate nella soggetta materia dall'art. 2 del decreto da ultimo citato, occorre innanzitutto precisare che l'addizionale straordinaria non interessa i versamenti che le aziende e gli istituti di credito sono tenuti ad effettuare nel termine di un mese dalla chiusura del periodo d'imposta relativo all'anno solare 1981. Detti sostituti, pertanto, devono commisurare l'addizionale straordinaria all'ammontare delle ritenute afferenti i redditi della specie, il cui versamento deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del citato decreto-legge n. 792, entro le scadenze del 30 giugno e del 31 ottobre 1982, nonché al versamento a saldo di cui al nuovo testo dell'art. 8, primo comma, n. 3-*bis*, da effettuarsi — giusta le modifiche introdotte dall'art. 2 del menzionato decreto-legge n. 792 — nel termine di un mese dalla chiusura del periodo d'imposta.

3) *utili spettanti a non residenti* — ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera *b*)/787, nel caso in cui si tratti di dividendi spettanti a soggetti non residenti, per i quali è applicabile la particolare ritenuta prevista dal penultimo comma dell'art. 27/600, l'addizionale straordinaria è commisurata agli utili deliberati dalle società nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1982.

Al riguardo è opportuno precisare che, sebbene il legislatore non lo abbia nella fattispecie espressamente enunciato, gli utili in questione sui quali va operata la ritenuta alla fonte nella misura del 30% ed a titolo di imposta restano soggetti all'addizionale in argomento anche se trattasi di distribuzioni deliberate a titolo di acconto, applicando cioè la norma di carattere generale vigente in materia.

Peraltro, poiché nella fattispecie la predetta ritenuta si applica soltanto all'atto dell'incasso del dividendo da parte del non residente, ne consegue che i sostituti di imposta non devono commisurare l'addizionale alla maggiore ritenuta del 20% effettuabile all'atto del pagamento, ma all'intero ammontare della ritenuta prevista dalla disposizione citata (art. 27, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600) e cioè al 30% anche se risulti, all'atto della percezione da parte del non residente, essere stata versata la ritenuta del 10% in base alla disposizione del primo comma dell'articolo 27 testé richiamato.

6. MODALITA' DI VERSAMENTO

L'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge n. 787, dispone che per quanto attiene ai versamenti, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione e al contenzioso dell'addizionale trovano applicazione le disposizioni concernenti le imposte e le ritenute cui l'addizionale stessa inerisce.

Occorre, pertanto, considerare separatamente i versamenti che vanno eseguiti all'esattoria delle imposte da quelli che, invece, devono affluire direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con l'avvertenza che in nessun caso è consentito al contribuente di operare compensazioni ove risulti contemporaneamente creditore e debitore dell'addizionale straordinaria e delle relative imposte o ritenute.

A) *Versamenti in esattoria* — Devono essere eseguiti all'esattoria delle imposte competente secondo il domicilio fiscale del versante i versamenti, a saldo o in acconto, dell'addizionale relativa all'Irpeg e all'Ilor dovuta dai soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598, nonché i versamenti dell'addizionale da calcolare sulle ritenute eseguite a mente dell'art. 27, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600. Per quanto riguarda le ritenute di cui all'art. 26, primo comma, si ricorda che a decorrere dal 1° febbraio 1982 i versamenti di tali ritenute e delle relative addizionali devono essere effet-

tuati direttamente alla sezione di tesoreria, con le modalità specificate nella successiva lettera *B*); relativamente ai versamenti delle ritenute operate nel dicembre 1981, da effettuare entro il 15 gennaio 1982 all'esattoria delle imposte, si precisa che le stesse non devono essere gravate dall'applicazione dell'addizionale, in quanto le ritenute di che trattasi sono state eseguite entro il 31 dicembre 1981, e cioè quando non era ancora in vigore il decreto-legge istitutivo dell'addizionale. Per questo motivo, non viene predisposto un codice esattoriale per l'addizionale relativa alle ritenute di cui all'art. 26, primo comma. I versamenti dell'addizionale straordinaria vanno effettuati negli stessi termini previsti per i versamenti delle imposte o delle ritenute cui si riferiscono.

La temporaneità della contribuzione, unita alla inderogabile necessità di provvedere senza indugi alla predisposizione della procedura di riscossione, non hanno consentito l'allestimento di una specifica modulistica, così che per il versamento dell'addizionale dovranno essere utilizzati gli stampati già in uso, con le opportune variazioni di seguito esposte.

Per la riscossione dell'addizionale in parola, infatti, sono stati istituiti i seguenti numeri di codice esattoriale:

2105 - addizionale all'Irpeg - saldo

2115 - addizionale all'Irpeg - acconto

3105 - addizionale all'Ilor persone giuridiche - saldo

3115 - addizionale all'Ilor persone giuridiche - acconto

1210 - addizionale sulle ritenute di cui all'art 27, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il versamento dell'addizionale contraddistinta dai menzionati numeri di codice deve essere eseguito separatamente da qualunque altro versamento di imposte o di ritenute.

Si raccomanda la più scrupolosa osservanza di tale disposizione, necessaria per le esigenze di contabilità degli esattori.

Per il pagamento dell'addizionale vanno utilizzate le medesime distinte e gli stessi bollettini di c/c postale previsti per il pagamento del tributo principale, con l'accortezza di integrare, in maniera chiara, gli stampati con il numero di codice previsto per ogni specifico titolo di addizionale. Qualora il contribuente debba eseguire più versamenti — a saldo o in acconto — di addizionali, ad esempio a titolo di Irpeg o di Ilor, lo stesso è tenuto a compilare separate distinte o bollettini di c/c, così come distinti sono i versamenti che si eseguono per le imposte Irpeg e Ilor; ove il soggetto versante effettui con ritardo il pagamento dell'addizionale, allo stesso è data facoltà di versare contemporaneamente anche gli interessi, nella stessa misura del 12% all'anno prevista per il ritardato pagamento delle imposte.

Le distinte da utilizzare per i versamenti in esattoria dell'addizionale sono le seguenti:

Mod. 11 (doppia fascia colore rosa), per l'addizionale contraddistinta dai codici 2105 e 2115;

Mod. 15 (doppia fascia colore marrone), per l'addizionale contraddistinta dai codici 3105 e 3115;

Mod. 8 (fascia colore marrone), per l'addizionale contraddistinta dal codice 1210.

Per il pagamento mediante conto corrente postale i bollettini da utilizzare allo scopo sono i seguenti:

Mod. 10 (doppia fascia colore rosa), per l'addizionale contraddistinta dai codici 2105 e 2115;

Mod. 14 (doppia fascia colore marrone), per l'addizionale contraddistinta dai codici 3105 e 3115;

Mod. 3 (fascia colore marrone), per l'addizionale contraddistinta dal codice 1210.

Le attestazioni rilasciate dall'esattore, ovvero le attestazioni del versamento in conto corrente postale, andranno allegate alle relative dichiarazioni, analogamente a quanto già avviene per la dimostrazione dei pagamenti delle imposte, a saldo o in acconto, e delle ritenute.

Per il ritardato, insufficiente od omesso versamento dell'addizionale si applicano le stesse sanzioni previste dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, a proposito delle imposte e delle ritenute.

In particolare, per l'omesso o ritardato versamento delle addizionali relative all'Irpeg e all'Ilor, dovute a titolo di acconto si applica la sopratassa del 15%, ridotta al 3%, se il ritardo è contenuto nei tre giorni dal termine di scadenza. Per l'omesso o ritardato versamento delle addizionali quali emergono dalla dichiarazione, si applica la sopratassa del 40%, che si cumula con quella del 15% qualora la somma non versata a titolo di acconto non sia stata neanche corrisposta in sede di dichiarazione.

Per l'omesso o ritardato versamento delle addizionali afferenti le ritenute alla fonte contraddistinte dall'istituto codice 1210 si rende applicabile la sopratassa del 50%, ridotta al 10% se il versamento è eseguito con ritardo non superiore ai tre giorni.

Alla irrogazione e alla riscossione della sopratassa in parola provvederà l'ufficio delle imposte in sede di esame della dichiarazione.

B) *Versamenti in tesoreria* — Devono essere versati direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente secondo il domicilio fiscale del versante le addizionali sulle ritenute eseguite a norma del primo e secondo comma dell'art. 26/600.

Il versamento dell'addizionale dovrà essere effettuato separatamente da ogni altro pagamento, così che occorrerà compilare un'apposita distinta o bollettino di c/c postale: nella causale di versamento andrà indicato il capo VI e il numero di capitolo di bilancio di entrata dello Stato n. 1029, con riferimento all'art. 7 per la parte relativa all'addizionale sulle ritenute; qualora nello stesso contesto il versante intenda corrispondere anche gli interessi del 12% all'anno per ritardato versamento, gli stessi dovranno affluire al medesimo capitolo 1029, ma con riferimento all'art. 8.

Circa le modalità per l'effettuazione dei versamenti alla sezione di tesoreria, si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 4 del 16 gennaio 1982, anche per quanto riguarda gli adempimenti cui sono tenute le Ragionerie provinciali e le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato (punti 3 e 4); per le sanzioni valgono le considerazioni già svolte nella precedente lettera *A*).

7. Adempimenti degli esattori

Si premette che le istruzioni che seguono trovano applicazione non solo presso le esattorie site nel continente, ma anche presso quelli aventi sede nella Re-

gione Sicilia, in quanto ai sensi dell'art. 9/787, l'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di addizionale straordinaria deve affluire al bilancio dello Stato, ivi compresa la quota di addizionale afferente la parte di imposta locale sui redditi di pertinenza della Regione Sicilia.

Per i versamenti che affluiranno allo sportello, gli esattori controlleranno che quelli relativi all'addizionale vengano effettuati separatamente da ogni altro pagamento di tributi; all'uopo inviteranno i contribuenti inadempienti a compilare separate distinte, in modo da rendere più agevole sia il calcolo delle commissioni spettanti, sia la corretta imputazione degli interessi eventualmente versati dai contribuenti stessi.

Tenuto conto della norma di rinvio contenuta nell'ultimo comma dell'art. 7/787, per la riscossione dell'addizionale straordinaria non si pongono particolari problemi, salvo quanto si dirà appresso a proposito del compenso per il servizio di riscossione.

Pertanto rimangono fermi:

il principio secondo cui le somme riscosse devono essere versate alla sezione di tesoreria entro il quinto giorno successivo alla chiusura della decade nella quale la riscossione è stata eseguita, con imputazione al nuovo capitolo 1029;

il rispetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel caso che il pagamento è effettuato dal contribuente sul c/c postale vincolato dell'esattore;

l'obbligo di riportare gli avvenuti versamenti sullo schedario dei contribuenti; a quest'ultimo riguardo si precisa che le annotazioni vanno eseguite senza che si renda necessaria l'istituzione di apposite schede, purché le annotazioni stesse vengano riportate in modo da rendere distinto il diverso titolo di pagamento, rispetto all'imposta o alla ritenuta;

l'obbligo di imputare le eventuali somme corrisposte dai contribuenti a titolo di interessi allo stesso articolo del capitolo di bilancio 1029 cui è destinata l'addizionale alla quale gli interessi stessi si riferiscono.

L'unica difformità che caratterizza la riscossione dell'addizionale, rispetto alle imposte Irpeg, Ilor e alle ritenute alla fonte, consiste nel fatto che il servizio di riscossione dell'esattore è retribuito non con il normale aggio previsto per i versamenti diretti, bensì con una commissione proporzionale, stabilita nella misura dello 0,25% dell'importo riscosso, con un minimo di L. 1.000 ed un massimo di L. 30.000 per ciascuna operazione.

In pratica per esazioni di addizionali comprese tra L. 2.000 e L. 400.000 (compresi gli eventuali interessi), l'esattore dovrà trattenere L. 1.000 per ogni singola operazione, mentre per riscossioni di addizionali pari o superiori a L. 12.000.000, l'importo da trattenere resterà fermo nella misura di L. 30.000; per gli importi oltre L. 400.000 e fino a L. 12.000.000, la commissione spettante all'esattore sarà calcolata, anche sulle eventuali somme corrisposte a titolo di interesse, nella misura proporzionale dello 0,25% senza alcun arrotondamento. Per quanto riguarda, invece, l'addizionale sulle ritenute alla fonte, non trova applicazione la norma che prevede l'esclusione della stessa quando il relativo importo non supera le L. 10.000 e pertanto per il codice 1210 devono essere eseguiti anche pagamenti di somme inferiori a L. 10.000, salvo il limite minimo di L. 2.000, già previsto per le riscossioni dell'Irpef e dell'Ilor mediante delega alle aziende di credito, a partire dal quale il versamento dell'addizionale deve essere eseguito.

Una volta detratto l'esatto ammontare della commissione spettante sulle riscossioni eseguite nella decade, occorrerà arrotondare l'importo complessivo delle somme da versare alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento, per eccesso se è superiore, e quindi eseguire il versamento dell'importo risultante da dette operazioni alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capo VI, capitolo 1029, tenendo conto dei raggruppamenti d'imposta e degli articoli cui devono affluire le singole addizionali, secondo lo schema che segue:

Codice esattoriale	Raggruppamento d'imposta	Articolazione del Capitolo 1029
2105	12	1
2115	13	2
3105	14	3
3115	15	4
1210	16	7

Il versamento deve essere eseguito con una distinta, o con un postagiro per le somme affluite sul c/c postale vincolato, separatamente dalle altre somme riscosse nella decade.

Per quanto riguarda la contabilizzazione delle somme di che trattasi nel registro riassuntivo delle riscossioni, è istituito un registro particolare per l'addizionale, secondo lo schema allegato alla presente circolare, distintamente per le somme riscosse allo sportello e per quelle affluite sul c/c postale vincolato.

Per il prelievo della commissione spettante sulle addizionali versate mediante c/c postale valgono le medesime disposizioni che regolano il prelievo dell'aggio; rimane, altresì, l'obbligo per l'esattore di trasmettere alla Ragioneria provinciale dello Stato una separata distinta riepilogativa per le riscossioni dell'addizionale.

In ordine, infine, alla compilazione del conto giudiziale per le somme riscosse nell'anno 1982, si fa presente che l'ammontare delle commissioni liquidate va cumulato con l'ammontare degli aggi percepiti nella stessa decade e riportato nella colonna relativa alle somme trattenute dall'esattore, contraddistinta dal n. 6 nello schema di conto giudiziale allegato alla circolare n. 42, del 27 dicembre 1976. Tale disposizione è stata concordata con il Ministro del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, ai sensi dell'art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La Banca d'Italia e il Banco di Sicilia sono pregati di comunicare il contenuto della presente circolare ai propri uffici; l'ABI e l'ANERT ai propri associati.

Le intendenze di finanza che, unitamente agli Ispettorati compartimentali, accuseranno ricevuta della circolare stessa a questo Ministero, sono pregate di trasmetterne copia agli uffici delle imposte.

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATI 1 - 2

Registri riassuntivi dell'addizionale

(*Omissis*).

ALLEGATO 3

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787: Disposizioni fiscali urgenti (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 358 del 31 dicembre 1981)

(*Omissis*).

(1064)

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 16 febbraio 1982, n. 1/2.

Modifiche alla circolare n. 1 del 31 agosto 1981

(*pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n.* 253 *del* 15 *settembre* 1981)

Il sesto comma delle disposizioni di attuazione dell'art. 11 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, contenute nella circolare dell'Ufficio italiano dei cambi n. 1 del 31 agosto 1981, è sostituito dai seguenti:

« La predetta istanza deve essere accompagnata da documentazione idonea a comprovare la regolarità dell'operazione onde trattasi, documentazione che l'operatore interessato ha l'obbligo di esibire, corredata da espressa dichiarazione, sottoscritta da lui o da un suo rappresentante autorizzato, circa la veridicità di quanto risultante dalla documentazione stessa.

Nella dichiarazione richiamata l'operatore deve attestare che i prezzi risultanti dalla documentazione, oltre che rappresentare quelli effettivamente concordati, corrispondono, con eventuale ragionevole margine, a quelli correnti eventualmente noti; ove ciò non sia possibile, dovranno essere indicati i motivi per cui l'operazione in questione, eventualmente valutata nell'ambito dell'intera gestione aziendale, si presenta per l'operatore conveniente. Limitatamente alle operazioni relative a movimenti di capitali, la corrispondenza tra i prezzi dichiarati dall'operatore e l'effettivo valore dei beni oggetto dell'operazione dovrà essere accertata, con eventuale ragionevole margine, dalle banche abilitate ».

(1062)

CIRCOLARE 16 febbraio 1982, n. 2/2.

Modifiche alla circolare n. 2 del 31 agosto 1981

(*pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n.* 253 *del* 15 *settembre* 1981)

Al punto 8) del capitolo I della circolare dell'Ufficio italiano dei cambi n. 2 del 31 agosto 1981, concernente l'esame di merito da parte delle banche abilitate preliminare al rilascio di denunce e benestare bancari o all'effettuazione di regolamenti valutari anticipati, i paragrafi (IV) e (IX) sono sostituiti dai seguenti:

« (IV) che prezzi dichiarati nelle fatture relative ad esportazioni in conto commissione siano stati determinati con i prescritti criteri »;

« (IX) che la documentazione prodotta sia corredata da espressa dichiarazione con la quale l'operatore assuma diretta responsabilità circa la veridicità di quanto risulta da ciascun documento esibito ed attesti la corrispondenza, con eventuale ragionevole margine, tra i prezzi dichiarati e quelli correnti eventualmente noti, ovvero indichi i motivi per i quali l'operazione, valutata nell'ambito dell'intera gestione aziendale, si presenta per l'esportatore stesso conveniente ».

(1063)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE COSTITUZIONALE

Concorso a sei posti di consigliere, carriera direttiva

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento degli uffici e del personale della Corte approvato l'8 aprile 1960, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione della Corte in data 29 gennaio 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di consigliere, con lo stato giuridico ed il trattamento economico della carriera direttiva stabilito dal regolamento degli uffici e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i dipendenti delle amministrazioni dello Stato in possesso della qualifica di direttore di sezione della ex carriera direttiva o della corrispondente qualifica funzionale, ovvero ricercatori del ruolo istituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Possono, altresì, partecipare:

1) i dipendenti di ruolo della carriera di concetto della Corte costituzionale, ai quali va riservato un terzo dei posti messi a concorso;

2) i dipendenti civili dello Stato con la qualifica di cui al primo comma che, alla data di emanazione del bando, siano, da almeno un anno, in servizio presso la Corte costituzionale, ai quali va riservato un ulteriore terzo dei posti messi a concorso.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio;

b) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai trentacinque, salvo le maggiorazioni di legge per effetto delle quali non si potranno superare, comunque, i quaranta anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo della carriera di concetto della Corte.

I posti riservati che non potranno essere conferiti al personale di cui ai numeri 1) e 2) del precedente secondo comma, per mancanza di idonei, verranno conferiti nell'ordine di graduatoria ai candidati di cui al primo comma.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I candidati devono far pervenire all'ufficio affari generali, personale e amministrazione della Corte costituzionale, piazza del Quirinale, 41, 00100 - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda su carta legale indirizzata al segretario generale della Corte costituzionale, sottoscritta dagli aspiranti ed autenticata nei modi previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare: le generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita); il domicilio al quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso; il titolo di studio posseduto; l'amministrazione di appartenenza e la qualifica rivestita; il servizio prestato presso la Corte che dà titolo all'ammissione al concorso per i posti riservati; i servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e, per quanto riguarda i candidati di cui al primo comma e al secondo comma, n. 2 del precedente art. 2 del presente bando, gli eventuali titoli comprovanti il diritto all'elevazione del limite massimo di età.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni soprarichiamate.

Art. 5.

Per i candidati di cui al primo comma ed al secondo comma, n. 2), del precedente art. 2 le domande devono essere corredate dai seguenti documenti, in originale o in copia conforme autenticata ai sensi di legge:

certificato rilasciato dall'amministrazione di provenienza, attestante la qualifica ricoperta alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando;

stato matricolare, di data non anteriore di oltre tre mesi alla data di pubblicazione del bando;

titolo di studio.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate all'ufficio previsto al precedente art. 4 o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso l'ufficio affari generali, personale e amministrazione della Corte costituzionale.

Per difetto dei requisiti prescritti la Corte può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con separato decreto ed è composta da:

un giudice costituzionale, con funzioni di presidente;

due professori ordinari nelle università statali, titolari di materie attinenti alle prove scritte;

il segretario generale;

un funzionario direttivo della Corte costituzionale con qualifica di direttore.

Alla commissione giudicatrice possono essere aggregati uno o più esperti, con voto consultivo per le prove di esame di lingua straniera.

Un funzionario della carriera direttiva svolge le funzioni di segretario della commissione.

Art. 8.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed in una prova orale.

Art. 9.

Le prove scritte concernono, rispettivamente, le seguenti materie:

1) diritto costituzionale;
2) diritto amministrativo;
3) diritto privato.

Art. 10.

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) giustizia costituzionale;
2) procedura civile;
3) elementi di diritto e procedura penale;
4) contabilità pubblica;
5) diritto tributario;
6) elementi di economia politica e scienza delle finanze;
7) elementi di informatica.

Nel corso del colloquio i candidati dovranno, inoltre, dimostrare la conoscenza di una lingua straniera da loro scelta tra il francese, l'inglese o il tedesco, mediante lettura e traduzione in italiano di un brano e mediante breve conversazione.

Art. 11.

Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che hanno conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a trentacinque cinquantesimi, con non meno di trenta cinquantesimi in ciascuna prova.

Sono considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguono un punteggio non inferiore a trenta cinquantesimi.

La somma della media dei punti conseguiti in ciascuna prova scritta e del punteggio nella prova orale costituisce il punteggio di concorso e determina il posto in graduatoria del candidato.

A parità di punti sono applicate le preferenze di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

Art. 12.

Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti con determinazione del presidente della commissione esaminatrice, comunicata ai candidati dall'ufficio affari generali, personale e amministrazione almeno venti giorni prima di quello in cui le prove stesse devono essere sostenute.

Art. 13.

Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno, nell'albo in cui sono pubblicate le delibere della Corte in materia di personale.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito viene formata in base alla votazione complessiva, risultante per ciascun candidato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nel colloquio.

A parità di punti sono applicate le preferenze di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire all'ufficio affari generali, personale e amministrazione, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 15.

I candidati dichiarati vincitori devono produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e sono collocati nell'apposito ruolo se superano la prova stessa.

Durante il periodo di prova hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico.

Roma, addì 25 febbraio 1982

Il Presidente: ELIA

(1065)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a centosedici posti di ragioniere - livello VI - (ex parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per gli istituti aventi sede nelle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto-legge 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, riguardante le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, di delega al governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1975, reg. 2, foglio n. 117, col quale, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, sono stati stabiliti i programmi di esame per l'accesso alle varie carriere dell'Amministrazione degli istituti penitenziari;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Ritenuto che dei centoottantacinque candidati risultati idonei nel concorso a duecentonovantadue posti di ragioniere in prova, indetto con decreto ministeriale 2 giugno 1978, ventiquattro hanno rinunciato ad assumere servizio e che pertanto, sono disponibili, con riferimento al concorso anzidetto, centotrentuno posti;

Tenuto conto, altresì, che sono disponibili settantanove posti con riferimento al concorso a centocinque posti di ragioniere indetto con decreto ministeriale 31 dicembre 1979, essendone risultati vincitori ventisei candidati;

Considerato, inoltre, che nel concorso a venti posti di ragioniere principale, indetto con decreto ministeriale 23 giugno 1980, sono risultati vincitori nove candidati, con un residuo di undici posti;

Atteso che per tutti i posti residui come sopra determinati risultano complessivamente disponibili duecentotrentadue posti da attribuire mediante pubblico concorso alla qualifica di ragioniere in prova - livello VI - (ex parametro 160) nell'Amministrazione penitenziaria;

Considerato, infine, che, a norma dell'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, confermato dall'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, un'aliquota pari al 50% dei predetti posti deve essere riservata ai giovani assunti ai sensi della legge 285/1977 che abbiano superato l'esame di idoneità per l'ammissione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato;

Visti gli articoli 6 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1980, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centosedici posti di ragioniere in prova - livello VI - (ex parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per gli istituti aventi sede nelle seguenti regioni: Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio, per almeno cinque anni, negli istituti di prevenzione e di pena aventi sede nelle regioni di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di ragioniere, con esclusione di ogni altro titolo di studio;

b) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio e di statura non inferiore a mt. 1,60;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio cognome e nome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno specificare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione dei riguardi degli obblighi militari. (Tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

7) di avere statura non inferiore a m 1,60;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso si svolgerà mediante esame con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'esame consisterà in due prove scritte ed in un colloquio e sarà diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei giorni 18 e 19 giugno 1982.

Esse avranno per oggetto:

1) diritto amministrativo;
2) ragioneria pubblica e privata.

Il colloquio avrà per oggetto le stesse materie delle prove scritte ed inoltre:

1) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
2) contabilità di Stato con particolare riguardo al regolamento di contabilità carceraria;
3) ordinamento per gli istituti di prevenzione e di pena;
4) nozione di legislazione sociale del lavoro;
5) statistica, con particolare riguardo alla statistica penitenziaria.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale, i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopra indicati.

Art. 5.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonchè quelli che abbiano dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, ai sensi del precedente art. 3, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

Art. 6.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2, lettera *a*), o copia autentica di esso rilasciata dal notaio, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare in sua vece — in originale o copia autentica — il certificato-diploma in bollo contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'impiegato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se l'impiegato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il predetto è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, l'impiegato nato all'estero dovrà produrre un certificato della competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con la annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) il certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'impiegato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata, dal segretario della Procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale;

6) certificato dei carichi pendenti rilasciato, su carta bollata, dalla Procura della Repubblica competente;

7) certificato dei carichi pendenti, rilasciato su carta bollata, dalla Pretura competente;

8) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'interessato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre, che ha statura non inferiore a m 1,60 e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il medesimo è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato. Per gli invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per il servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dell'impiegato e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta trascrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego in cui è stato assunto.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli interessati; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi a visita decade dal diritto alla nomina in prova;

9) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

10) uno dei seguenti documenti militari:

a) per coloro che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciato dalla autorità militare competente, su carta bollata;

b) per coloro che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal consiglio di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (per quelli assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata e vistato dal comandante, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (per quelli assegnati alla lista di leva marittima);

d) per coloro che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se l'interessato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il medesimo è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 10) del presente articolo, non dovranno essere presentati dai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

Gli impiegati che provengono da amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) copia dello stato di servizio, rilasciata dall'amministrazione di provenienza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 7, n. 1);

3) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Pretura competente, di cui al precedente art. 7, n. 7);

5) certificato medico di cui al precedente art. 7, n. 8);

6) dichiarazione di cui al precedente art. 7, n. 9).

Coloro che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 7, n. 1);

2) estratto dell'atto di nascita, di cui al precedente art. 7, n. 2);

3) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente, di cui al precedente art. 7, n. 6);

4) certificato dei carichi pendenti, rilasciato dalla pretura competente, di cui al precedente art. 7, n. 7);

5) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartiene, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto in cui sono assunti e la statura;

6) dichiarazione, di cui al precedente art. 7, n. 9).

Gli impiegati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati precedentemente al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertata d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 10.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

Art. 11.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, composta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 12.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati ragionieri in prova - livello VI - (ex parametro 160), nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1982
Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 80

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

(Dati da redigersi a macchina o in stampatello)

. . . .
(cognome e nome) (1)

(luogo di nascita) (data di nascita)

(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . (provincia . . .) in via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a centosedici posti di ragioniere in prova - livello VI - (ex parametro 160) nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per gli istituti aventi sede nelle regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria (2).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perché (3) . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio: (4) . conseguito presso l'istituto tecnico commerciale «. .» di . . sito in via . . . di (città) . nell'anno scolastico .

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . oppure (5);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (6) . .

e) ha statura non inferiore a m 1,60;

f) eventuali condanne penali riportate (7).

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni (oppure) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (8).

Ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando e di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1 del bando.

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . (via) . . . n. . . (c.a.p.) . . . (città) . . (provincia) . . n. telefonico . . .

Data, ...

Firma (9)
. . . . .

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono far seguire al loro cognome quello del marito.

(2) E' fatto obbligo al candidato di trascrivere tutte le regioni indicate nel bando di concorso.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I — Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza *supplementi ordinari*:
annuale ... L. 72.000
semestrale ... L. 40.000

II — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ... L. 100.000
semestrale ... L. 55.000

III — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ... L. 96.000
semestrale ... L. 53.000

IV — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ... L. 85.000
semestrale ... L. 47.000

V — Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale ... L. 165.000
semestrale ... L. 92.000

VI — Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ... L. 30.000

VII — Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000
Abbonamento semestrale ... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

(3) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 35.

(4) E' richiesto il diploma di ragioniere con esclusione di qualsiasi altro titolo di studio.

(5) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi

(6) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(7) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(8) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(9) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

(1049)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specializzazione tecnologico-meccanico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 31 del 1° agosto 1981 (data di pubblicazione 12 dicembre 1981), è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1981, registro n. 28 Difesa, foglio n. 259, concernente l'esito del concorso pubblico, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dello Esercito, specializzazione tecnologico-meccanico.

(993)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventotto posti di operatore specializzato di esercizio nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni da conferire negli uffici locali della direzione compartimentale per la Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento del Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, parte 2ª, n. 4, del 15 febbraio 1982 è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 aprile 1980, numero ULA/1209/14413, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a ventotto posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali della direzione compartimentale per la Sardegna - indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/A/17882, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 24 giugno 1978.

(992)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 58 del 1° marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale generale di zona «S. Vito e S. Spirito», in Alcamo: **Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica.**

Associazione dei comuni per i servizi di zona - Ambito territoriale n. 30 - Unità socio sanitaria locale n. 30, in Seriate: **Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di capo sala, infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia, infermiere generico e puericultrice presso il presidio ospedaliero di Seriate; a posti di capo sala e infermiere generico presso il presidio ospedaliero di Trescore Balneario; a posti di ostetrica e infermiere generico presso il presidio ospedaliero di Calcinate.**

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici - E.N.P.A.M.: **Concorsi pubblici, per esami, a posti di archivista dattilografo, collaboratore e collaboratore tecnico.**

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820600)